



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 534

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI POMAROLO - " 5° Variante al PRG", variante sostanziale al Piano Regolatore Generale , ai sensi dell'art. 37 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **17 Aprile 2025** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15 aprile 2024, il Comune di Pomarolo ha adottato in via preliminare una variante sostanziale al proprio PRG, ai sensi dell'art. 37 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal medesimo articolo di legge.

La variante in oggetto è mirata alla disamina delle richieste di stralcio di edificabilità ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015; sono poi riportate alcune puntuali esigenze per opere pubbliche e modifiche dalla portata limitata come richieste nell'ambito dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 37. La variante affronta inoltre il recepimento dei piani stralcio al PTC approvati con particolare riferimento alle aree agricole e alle aree di protezione fluviale.

Nella deliberazione di adozione il Comune ha dato atto che, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), la variante interessa beni gravati da uso civico, verificando ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3 della L.P. 06/2005 l'insussistenza di soluzioni alternative alle previsioni in progetto meno penalizzanti ed onerose per i beni gravati da uso civico. Considerato che per le variazioni che comportano la mutazione della destinazione urbanistica di aree gravate da uso civico si rende necessario avviare la procedura di cui all'articolo 18 della Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 secondo la quale l'ente procedente all'adozione dello strumento urbanistico deve acquisire il parere del soggetto competente al quale spetta l'amministrazione dei beni di uso civico di cui si intende mutare la destinazione urbanistica e considerato che nel territorio amministrativo di Pomarolo non è presente l'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (ASUC) e che pertanto il Comune provvede all'amministrazione dei beni di uso civico sia comunali che frazionali dell'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 3, lettera c) della L.P. 14 giugno 2005, n. 6, l'Amministrazione comunale con delibera consiliare n.29 del 28 novembre 2024 ha espresso parere favorevole.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la '5° Variante al P.R.G. del Comune di Pomarolo' è corredata dall'elaborato 'Rapporto Ambientale' redatto dall'estensore della variante, contenente la rendicontazione urbanistica e la valutazione strategica, le cui conclusioni relative alla procedura di verifica attestano che le previsioni introdotte dalla presente variante, non scaturiranno effetti significativi sull'ambiente

La documentazione di variante in formato digitale è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, competente in materia, in data 30 aprile 2024, con lettera registrata al n. 329596 del protocollo provinciale, assicurando la consegna della documentazione nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU.

Dopo che il Servizio interpellato con nota del giorno 8 maggio 2024, protocollo provinciale n. 350824, ha sospeso il procedimento di approvazione richiedendo chiarimenti sulla presenza e sul numero dei consiglieri presenti, il Comune, con nota del 16 maggio 2024, prot. n. 375207 ha trasmesso i chiarimenti richiesti allegando una deliberazione di rettifica dell'errore materiale contenuto nella precedente, con conseguente riavvio dei termini del procedimento. In data 25 luglio 2024, prot. n. 580228, il Comune, ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 13 di data 24 luglio 2024 di convalida ex art. 21 nonies della L. 241/1990, delle deliberazioni n. 4 del 15 aprile 2024 e n. 12 del 15 maggio 2024. Inoltre, in data 25 luglio 2024, prot. n. 581269, il Comune ha trasmesso la documentazione di piano debitamente sottoscritta.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 comma 5, L.P. 4 agosto 2015, n. 15, per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali il Servizio

Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 25 giugno 2024, protocollo provinciale n. 495359, ha indetto per il giorno 25 luglio 2024, la Conferenza di Pianificazione.

La Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal PUP, con la Carta di sintesi della pericolosità (CSP) e con i contenuti della L.P.15/2015, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della L.P. 15/2015 con il verbale conclusivo n. 12/2024 di data 5 agosto 2024 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

In detto parere la Conferenza di pianificazione, considerati gli esiti delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali interpellati, in particolare quelli in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio i cui esiti sono stati ripresi nel suddetto parere, ha espresso una serie di osservazioni al fine dell'approfondimento dei contenuti della variante e della conseguente loro modifica secondo quanto rappresentato nel testo della summenzionata valutazione provinciale. Con nota prot. 606626 di data 5 agosto 2024, il verbale della Conferenza di pianificazione n. 12/2024 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di Pomarolo.

Il Comune, con note dei giorni 16 e 23 ottobre 2024, prott. nn. 780826 e 800011 ha richiesto al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio un parere relativamente alle modalità di pubblicazione e deposito adottate a seguito della adozione preliminare. In data 4 novembre 2024, prot. n. 827675, l'Ufficio Affari giuridici e amministrativi del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha fornito i chiarimenti richiesti precisando i termini per la pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano in trenta giorni. Successivamente, con nota di data 10 dicembre 2024, prot. 930918, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso al Comune una segnalazione pervenuta proprio in merito ai termini del deposito, richiamando che il Comune, con nota del 16 ottobre 2024, prot. n. 780826, aveva certificato in 60 giorni tale periodo.

Successivamente l'Amministrazione comunale, con verbale di deliberazione consiliare n. 29 di data 28 novembre 2024, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione, nei termini chiariti nella citata deliberazione di adozione definitiva; in tale delibera l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo sono pervenute 9 osservazioni e che nell'ulteriore periodo di deposito non sono pervenute nuove osservazioni correlate a quelle pubblicate.

La documentazione è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 5 dicembre 2024, protocollo provinciale n. 913854, nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU, integrata con note del 16 dicembre 2024, prott. nn. 945194 e 945296. Ai sensi di quanto disposto al punto 8.3 dell'Allegato C della deliberazione provinciale n. 379 del 18 marzo 2022, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 23 gennaio 2025, prot. 58023, ha convocato per il giorno 07 febbraio 2025 una Conferenza di Servizi. Nell'ambito della stessa le strutture competenti per le diverse tipologie di pericolo hanno verificato le interferenze delle nuove previsioni di variante con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Successivamente a ciò il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 20 febbraio 2025, protocollo provinciale n. 150258, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano, ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Pomarolo.

L'Amministrazione comunale, con nota del 12 marzo 2025, protocollo provinciale n. 207978, ha trasmesso le integrazioni richieste al Servizio preposto, il quale, con nota del giorno 19 marzo 2025,

protocollo provinciale n. 230566, ha nuovamente sospeso il procedimento di approvazione, richiedendo che la documentazione di variante fosse debitamente firmata. Il Comune con nota del 20 marzo 2025, protocollo provinciale n. 233820, ha trasmesso quanto richiesto.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Pomarolo, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 29 di data 28 novembre 2024, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante sostanziale al P.R.G. del Comune di Pomarolo in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 6 dicembre 2024 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso alla data del presente provvedimento con un ritardo di giorni 52 rispetto al termine di legge. Tale ritardo è imputabile sia alla necessità di valutare i documenti consegnati in diversi momenti a seguito delle integrazioni e chiarimenti, richiesti ai sensi dell'articolo 38 della l.p. 15/2015, che alla numerosità delle varianti ai PRG attualmente in attesa di valutazione presso il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare la variante generale sostanziale al Piano regolatore generale del Comune Pomarolo, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 29 di data 28 novembre 2024, con le modifiche apportate a seguito del verbale della Conferenza di Pianificazione n. 12/2024 e successivamente ulteriormente modificata sulla base della nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del giorno 20 febbraio 2025, protocollo provinciale n. 150258, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere della Conferenza di Pianificazione n. 12/2024 di data 5 agosto 2024, corrispondente all'allegato A), la nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del giorno 20 febbraio 2025, protocollo provinciale n. 150258, corrispondente all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso

amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica subordinata

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 12/2024 DEL 5 agosto 2024

OGGETTO: Comune di POMAROLO – adozione preliminare della quinta variante al Piano Regolatore Generale - Rif. to. Delib. Cons. n. 4 di data 15 aprile 2024 (pratica 3087).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di luglio alle ore 10:00, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata in videoconferenza con nota prot. n. 495359 di data 25 giugno 2024, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi alla videoconferenza con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera. I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione. Si è quindi preso atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Ilaria Battistotti	Comune	Assessore	
Maurizio Conci	Comune	Ufficio tecnico	
Alessandra Simeoni	Comune	Progettista Comunità di Valle	
Cristina Penasa	Servizio Bacini Montani	Funzionario delegato	Delega prot. 570941 dd 22/07/2024
Serena Marranini	Servizio Foreste	Funzionario delegato	Delega prot. 583749 dd 26/07/2024
	Servizio Geologico	Parere	Prot. 582086 dd 25/07/2024
	Servizio prevenzione rischi e CUE - Ufficio previsioni e pianificazione	Parere	Prot. 524034 dd 04/07/2024
	UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali	Parere	Prot. 578121 dd 24/07/2024
	Servizio Sviluppo sostenibile	Parere	Prot. 566521

	e aree protette		dd 19/07/2024
	Servizio agricoltura	Parere	Prot. 576312 dd 24/07/2024
	APPA – Settore qualità ambientale	Parere	Prot. 522921 dd 04/07/2024
	Servizio opere stradali e Ferroviarie	Parere congiunto	Prot. 578799 dd 24/07/2024
	Servizio gestione strade		
	Comunità della Vallagarina	-	-
Guido Benedetti	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	Presidente	
Daria Pizzini	Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio	Relatore	

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 10:05.

Si prende atto che la Comunità della Vallagarina, seppur convocata alla conferenza di pianificazione, tramite la nota sopra richiamata, è risultata assente e non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per le parti di competenza si intende acquisito l'assenso di tale struttura secondo quanto disposto all'art. 37, comma 6, della l.p. 15/2015.

Premessa

In data 15 aprile 2024 con deliberazione consiliare n. 4, il Comune di Pomarolo ha adottato la presente variante al PRG come trasmessa in data 30 aprile 2024.

In data 8 maggio 2024 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento con richiesta di chiarimenti in merito a quanto riportato nella deliberazione con riferimento al numero di Consiglieri presenti. In data 16 maggio 2024 il Comune ha trasmesso i chiarimenti richiesti allegando una deliberazione di rettifica dell'errore materiale contenuto nella precedente, con conseguente riavvio dei termini del procedimento.

In data 25 luglio 2024 il Comune ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 13 di data 24 luglio 2024 di convalidata ex art. 21 nonies della l. 241/1990 delle deliberazioni n. 4 del 15 aprile 2024 e n. 12 del 15 maggio 2024. In data 25 luglio 2024 il Comune ha trasmesso la documentazione di piano sottoscritta correttamente.

Contenuti della variante

Aprono la discussione i rappresentanti del Comune di Pomarolo, che illustrano i contenuti e le finalità della presente variante. In particolare la variante è mirata alla disamina delle richieste di stralcio di edificabilità ai sensi dell'articolo 45 della l.p. 15/2015, sono poi riportate alcune puntuali esigenze per opere pubbliche e modifiche dalla portata limitata come richieste nell'ambito dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 37. La variante affronta inoltre il recepimento dei piani stralcio al PTC approvati con particolare riferimento alle aree agricole e alle aree di protezione fluviale.

I documenti di piano si compongono della Relazione Illustrativa integrata dal rapporto ambientale, delle norme di attuazione nei testi coordinato e di raffronto, dagli elaborati cartografici distinti in sistema insediativo, centri storici e sistema ambientale, delle tavole relative alla rappresentazione delle aree gravate da uso civico e delle schede degli edifici storici e isolati.

Per quanto riguarda la documentazione adottata si osserva che l'Amministrazione ha scelto di riproporre anche elaborati che paiono non modificati dalla presente variante, si riporta ad esempio il fascicolo delle schede degli edifici storici, ripresentato per intero. Rispetto a quest'ultimo la nuova scheda 14/A introdotta con la variante 1.10 dovrebbe essere portata in evidenza nella modalità del raffronto analogamente a quanto fatto con le modifiche apportate alle schede 9, 10 e successive.

Si ricorda che tutti i documenti che verranno definitivamente adottati, dovranno porre in evidenza le modifiche introdotte a seguito della adozione preliminare.

La presente variante non introduce modifiche allo strumento urbanistico provinciale.

Usi civici

La variante in parola interessa beni gravati da uso civico come illustrato nell'atto deliberativo e nell'elaborato rapporto ambientale con richiamo all'art. 18 della l.p. 6/2005. In ragione della tipologia di varianti, riconducibili a prese d'atto di opere pubbliche realizzate, ed in particolare delle var. 1.18 e 1.19, classificate quali "impianti e attrezzature tecnologiche" di cui alle esistenti opere afferenti l'acquedotto comunale, viene riportata l'intenzione dell'amministrazione di estinguere l'uso civico. Per tali adempimenti si fa rinvio agli uffici provinciali competenti.

Valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015

Richiamato il d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, la deliberazione di adozione preliminare e l'elaborato Rapporto Ambientale riportano che, dalle verifiche condotte *"...la Quinta Variante al Piano regolatore di Pomarolo è coerente con gli indirizzi strategici del PUP e del PTC, che mirano ad orientare l'utilizzazione del territorio verso uno sviluppo sostenibile delle risorse primarie (potenziamento delle aree agricole), nonché favorendo la riqualificazione urbana e territoriale e la dotazione di servizi pubblici. Sulla scorta delle azioni di verifica intraprese si può quindi affermare che, dall'attuazione delle previsioni introdotte dalla presente 5a variante al PRG del comune di Pomarolo, non scaturiranno effetti significativi sull'ambiente."*

Nell'elaborato sono ricondotti anche gli approfondimenti relativi al dimensionamento residenziale e alla verifica degli standard. In materia di dimensionamento viene illustrato come con la variante in parola si assiste alla riduzione di 11.250mq di aree residenziali, si ritiene che tale dato sia da ricondursi ad un aggiornamento del dimensionamento del piano stesso che invece si limita a riportare il riferimento a quanto stimato dalla Terza variante con un incremento di 726 abitanti e un fabbisogno pari a 130.750mc per una popolazione stimata al 2025 di 2.813 abitanti (pag. 39). L'aggiornamento del dimensionamento consente inoltre di verificare il soddisfacimento degli standard con riferimento agli abitanti stimati e non alla popolazione residente.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Per quanto riguarda l'analisi del rischio idrogeologico, sono stati convocati in Conferenza di Pianificazione i Servizi provinciali competenti per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Nell'ambito delle competenze del Servizio Bacini Montani, la Funzionaria delegata presente in Conferenza chiarisce che, in linea di massima tutte le varianti proposte si ritengono ammissibili in quanto non costituiscono un aggravio rispetto alla situazione vigente. Viene infatti rilevato che, sebbene molte varianti ricadano in aree con penalità, le norme di attuazione intervengono disponendone l'inedificabilità.

Nel caso delle varianti 1.9 e 1.11 la disciplina del verde storico vieta qualsiasi edificazione, comprese le possibilità di ampliamento. Ragionamento analogo, per le varianti 3.XX contrassegnate da apposito riferimento normativo di cui al comma 5 dell'articolo 3 che dispone l'inedificabilità di tali ambiti qualora ricadenti in aree con penalità.

Alcune varianti propongono destinazioni di progetto equiparabili a quelle vigenti: qualora ricadano in corrispondenza di aree a penalità della CSP il Servizio rimanda alla disciplina della normativa di riferimento alla quale attenersi in caso di intervento (varianti 1.15 - 1.16).

Per quanto attiene l'adeguamento al PTC come da prassi, le varianti che ne conseguono (var. 2.XX) non sono oggetto di valutazione in quanto meri recepimenti della pianificazione sovraordinata.

Relativamente alla variante 1.19, ricadente in area a penalità APP e in corrispondenza della rete idrografica, si prende atto dell'opera realizzata e quindi del riconoscimento - quale stato dei luoghi -

della destinazione a impianti e attrezzature tecnologiche; eventuali nuovi interventi sono soggetti alla disciplina dell'art. 18 delle N.d.A. della CSP.

Relativamente agli aspetti di competenza del Servizio Foreste, la Funzionaria delegata presente in Conferenza esprime quanto segue:

relativamente al testo normativo l'articolo 35 deve essere integrato con riferimento alla Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 sia per la definizione di bosco sia con riferimento alla necessaria autorizzazione alla trasformazione di coltura.

Relativamente alle modifiche cartografiche, tenuto conto della definizione di bosco come sopra osservato e vista la foto aerea 2023 si riporta quanto segue:

var. 1.18 e 1.19, si prende atto della modifica conseguente alla realizzazione delle opere afferenti l'acquedotto comunale, si rammenta che eventuali ulteriori interventi in area boscata sono soggetti alle autorizzazioni di competenza di questo Servizio; in via prudenziale si segnala inoltre per la variante 1.19 il pericolo elevato per incendi boschivi.

var. 2.XX di adeguamento al PTC, in via generale si segnala che il vincolo forestale ai sensi della l.p. 11/2007, prescinde dalla destinazione urbanistica, pertanto, ci sono alcune varianti che pur essendo ad oggi a destinazione agricola, sono soggette alle autorizzazioni di competenza di questo Servizio in quanto occupate in tutto o in parte da bosco;

var. 3.1, l'area è caratterizzata da una penalità (P4) per incendi boschivi, per tali fattispecie, seppur subordinate ad autorizzazione, il Servizio valuta favorevolmente le trasformazioni di coltura;

var. 3.9, si chiede di individuare la destinazione urbanistica a bosco in corrispondenza con lo stato dei luoghi.

Il Servizio prevenzione rischi e CUE - Ufficio previsioni e pianificazione, con parere del 4 luglio 2024 ha comunicato di non rilevare criticità per quanto di competenza. Viene quindi espresso parere positivo sulla variante in questione.

Il Servizio Geologico, con parere di data 25 luglio 2024, ha espresso le seguenti considerazioni (per le quali è peraltro necessario precisare quanto riportato di seguito al testo del parere qui riportato per intero):

“Variante 2.1 e 2.4 da “area agricola di rilevanza locale” ad “area agricola di pregio”. Località Servis. Si prende atto che le due modifiche sono in adeguamento al piano stralcio del PTC in materia di aree agricole. Tuttavia si segnala che le due aree ricadono, in riferimento alla cartografia della CSP in zone che presentano criticità per crolli rocciosi. Precisamente la variante 2.1 in penalità P3 e P4, mentre la variante 2.4 in penalità P3 da crolli rocciosi. Si evidenzia inoltre che, dai dati a nostra disposizione, la variante 2.4 è stata coinvolta verso la fine degli anni '80 dalla caduta di alcuni massi che hanno impattato sull'edificio a valle dell'area. Il distacco ha avuto origine dalle pareti rocciose a monte dell'area di interesse. Si ritiene pertanto sotto il profilo geologico che ogni eventuale intervento su entrambe le aree dovrà essere subordinato ad uno studio di compatibilità a carattere geologico, che analizzi le condizioni di pericolo e valuti eventuali opere di mitigazione dalla pericolosità sopra rilevata.

Variante 2.2 da “area agricola di rilevanza locale” ad “area agricola”. Località Servis. Si prende atto che la modifica è in adeguamento al piano stralcio del PTC in materia di aree agricole. Tuttavia come evidenziato nelle due varianti precedenti, anche quest'area ricade in Penalità P3 per crolli rocciosi, rispetto alla cartografia della CSP. Si ritiene pertanto sotto il profilo geologico che ogni eventuale intervento sull'area dovrà essere subordinato ad uno studio di compatibilità a carattere geologico, che analizzi le condizioni di pericolo e valuti eventuali opere di mitigazione dalla pericolosità sopra rilevata.

Variante 1.2 da “viabilità locale in potenziamento” ad “area agricola di rilevanza locale”. Località Savignano Si prende atto dello stralcio della viabilità non più necessaria. Si rileva tuttavia che la fascia di variante ricade in penalità P3 per crolli rocciosi in relazione alla CSP, pertanto eventuali interventi sulla stessa dovranno essere supportati da uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 16 delle NdA della CSP.

Variante 1.1 stralcio del Piano di Lottizzazione PL16. Si prende atto dello stralcio del PL16, ritenendo la modifica di inedificabilità dell'area ad uso agricolo, migliorativa ai fini dell'esposizione al pericolo, sotto il profilo geologico.

Variante 3.2 Area espunta dal PTC (area bianca). Area agricola locale con riferimento normativo di inedificabilità. Si prende atto della modifica e del riferimento normativo di inedificabilità all'articolo 3 comma 5 delle NdA del Piano, in quanto la stessa, ricade in penalità P3 da crolli rocciosi.

Variante 2.12 da “area agricola di rilevanza locale” ad “area agricola di pregio”. Località Savignano. Si prende atto che la modifica è in adeguamento al piano stralcio del PTC in materia di aree agricole. Tuttavia, come già evidenziato, anche quest’area ricade in Penalità P3 per crolli rocciosi, rispetto alla cartografia della CSP. Si ritiene pertanto sotto il profilo geologico che ogni eventuale intervento sull’area dovrà essere subordinato ad uno studio di compatibilità a carattere geologico, che analizzi le condizioni di pericolo e valuti eventuali opere di mitigazione dalla pericolosità sopra rilevata.

Variante 2.14 da “area a bosco” ad “area agricola”. Nomi. Si prende atto che l’area in variante è di fatto agricola e viene modificata in adeguamento al PTC. Tuttavia la nuova destinazione prevede un incremento dell’esposizione al pericolo, essendo l’area di interesse classificata in penalità P3 per crolli rocciosi nella cartografia della CSP. In riferimento pertanto all’art. 16 c. 4 delle NdA della CSP, la variante da “bosco” ad “agricola” deve essere supportata da uno studio di compatibilità che analizzi la pericolosità locale e valuti la necessità di interventi di mitigazione o l’adozione di misure in relazione al fenomeno atteso. Il suddetto studio dovrà essere valutato in sede di adozione definitiva.

Variante 2.22 da “area agricola” ad “agricola di pregio”. Località Val Bona. Si prende atto che la modifica è in adeguamento al piano stralcio del PTC in materia di aree agricole. Tuttavia, anche quest’area ricade in Penalità P2-P3 per crolli rocciosi, rispetto alla cartografia della CSP. Si ritiene pertanto sotto il profilo geologico che ogni eventuale intervento sull’area dovrà essere subordinato ad uno studio di compatibilità a carattere geologico, che analizzi le condizioni di pericolo e valuti eventuali opere di mitigazione dalla pericolosità sopra rilevata.

Variante 2.24 da “area agricola di rilevanza locale” ad “agricola di pregio”. Maso Guardia. Si prende atto che la modifica è in adeguamento al piano stralcio del PTC in materia di aree agricole. Tuttavia anche quest’area ricade in Penalità P3 per crolli rocciosi, rispetto alla cartografia della CSP. Si ritiene pertanto sotto il profilo geologico che ogni eventuale intervento sull’area dovrà essere subordinato ad uno studio di compatibilità a carattere geologico, che analizzi le condizioni di pericolo e valuti eventuali opere di mitigazione dalla pericolosità sopra rilevata.

Variante 2.25 da “area agricola di rilevanza locale” ad “area agricola di pregio”. Si prende atto che la modifica è in adeguamento al piano stralcio del PTC in materia di aree agricole. Tuttavia, come già evidenziato, anche quest’area ricade in Penalità P3 per crolli rocciosi, rispetto alla cartografia della CSP. Si ritiene pertanto sotto il profilo geologico che ogni eventuale intervento sull’area dovrà essere subordinato ad uno studio di compatibilità a carattere geologico, che analizzi le condizioni di pericolo e valuti eventuali opere di mitigazione dalla pericolosità sopra rilevata.

Variante 2.26 da “area agricola di rilevanza locale” ad “area agricola di pregio”. Val Bona. Si prende atto che la modifica è in adeguamento al piano stralcio del PTC in materia di aree agricole. Tuttavia, come già evidenziato, anche quest’area ricade in Penalità P3 per crolli rocciosi, rispetto alla cartografia della CSP. Si ritiene pertanto sotto il profilo geologico che ogni eventuale intervento sull’area dovrà essere subordinato ad uno studio di compatibilità a carattere geologico, che analizzi le condizioni di pericolo e valuti eventuali opere di mitigazione dalla pericolosità sopra rilevata.

Variante 3.9 da “area agricola di pregio” ad “area di rilevanza locale”. Si prende atto della modifica e del riferimento normativo di inedificabilità all’articolo 3 comma 5 delle NdA del Piano, in quanto la stessa, ricade in penalità P3 da crolli rocciosi.

Variante 1.17 stralcio dell’area a verde pubblico ed introduzione area agricola. Si ritiene la variante migliorativa ai fini dell’esposizione alla pericolosità di carattere geologico, in quanto l’area è in parte classificata a Penalità P3 per crolli rocciosi.

Variante 2.27 da “area agricola di rilevanza locale” ad “area agricola di pregio”. Si prende atto che la modifica è in adeguamento al piano stralcio del PTC in materia di aree agricole. Tuttavia anche quest’area ricade in Penalità P3 ed in parte in area a penalità P4, per crolli rocciosi, rispetto alla cartografia della CSP. Per queste ultime aree si suggerisce al proponente di individuare una destinazione più opportuna e compatibile con la realtà dei luoghi, essendo queste coincidenti con le pareti rocciose prospicienti l’abitato di Chiusole. Si ritiene pertanto sotto il profilo geologico che ogni eventuale intervento sulla restante area in penalità P3 dovrà essere subordinato ad uno studio di compatibilità a carattere geologico, che analizzi le condizioni di pericolo e valuti eventuali opere di mitigazione dalla pericolosità sopra rilevata.

Infine si segnala un refuso all’art. 47 – Verde privato, nelle norme di attuazione del Piano, riferito alle aree di pericolosità moderata ed elevata della carta di pericolosità del PGUAP. Si ricorda che con l’entrata in vigore della Carta di Sintesi della Pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni della Carta di Sintesi Geologica e le disposizioni in materia di uso del suolo del PGUAP (c. 2 art. 22 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15).”

Come accennato nell’introduzione del parere si rileva che quanto osservato nella nota del Servizio Geologico relativamente alle varianti 2.XX, non pare tenere conto della fattispecie di modifica:

questa infatti è da ricondursi – a tutti gli effetti – all'adeguamento alla pianificazione sovraordinata e nel caso di specie al piano stralcio al PTC della Comunità della Vallagarina approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 del 6 settembre 2019. In ragione di ciò, ferma restando la competenza del Comune all'adozione delle scelte di piano, è possibile prescindere da quanto osservato dal Servizio Geologico relativamente alle varianti 2.XX.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, con nota di data 4 luglio 2024 ha espresso il seguente parere:

"TUTELA DELLE ACQUE

La Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riporta la Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano.

In particolare, si evidenzia che ricadono in aree di rispetto idrogeologico di pozzo e/o sorgenti le varianti: 3.11 (da agricola a verde privato) e 3.12 (da agricola ad agricola di rilevanza locale); preme sottolineare che nelle zone di rispetto idrogeologico è vietato, tra le altre attività: "[...] dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, impianti di trattamento e gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli."

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Soprintendenza per i beni culturali

Con nota di data 24 luglio 2024 l'UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali esprime il seguente parere:

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Vengano stralciate le varianti 4.7 e 4.10, in quanto partono da presupposti non corretti. Cimitero e cappella sono entrambi identificati dalla p.ed. 206 C.C. Pomarolo, che è stata oggetto di verifica d'interesse culturale nel 2009. Tale verifica ha portato alla Determinazione del Dirigente n. 276 di data 1 aprile 2009, con la quale si è accertato il non interesse per il cimitero in sé - che quindi non è effettivamente più vincolato dalla Soprintendenza - ma ha riconosciuto la presenza di elementi - quali il cancello di accesso, la croce lapidea e alcune lapidi - sottoposte all'art. 11 del Codice come "Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela". Il Sottocomitato Beni Monumentali e Storico Artistici nella seduta del 6 febbraio 2009 - interpellato circa la verifica dell'interesse culturale del cimitero - aveva espresso parere negativo alla domanda di interesse culturale del cimitero, ma aveva dato parere favorevole all'opportunità di riconoscere l'interesse culturale dell'apparato pittorico della Cappella. Infatti, l'apparato pittorico presente sulle facciate esterne della cappella mortuaria è stato in seguito dichiarato di interesse con Determinazione del Dirigente n. 98 dd. 14.05.2009 della Soprintendenza per i beni storici-artistici e risulta quindi direttamente tutelato. Il vincolo è stato correttamente trascritto sul foglio C del libro fondiario relativamente alla p.ed. 206. Nelle Norme di Attuazione, la tabella 10 ElencoManufatti o siti di interesse culturale naturalistico e storico (art. 54) mantenga al punto 11 il ciclo di dipinti murali della cappella cimiteriale p.ed. 206 C.C. Pomarolo I e si correggano di conseguenza anche gli articoli delle NdA cui rimanda questa tabella, nonché le tavole della cartografia di piano. Le nuove schede di rilevazione delle unità edilizie in centro storico n. 3 Malga Valgranda, scheda n. 4 Malga Pulzom, scheda n. 6 Malga Cimana si riferiscono ad immobili di proprietà comunale con più di settanta anni. Si ricorda che tali manufatti sono soggetti alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e che fintanto che tale procedura non viene espletata, i lavori su di essi sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza. In cartografia, si sono riscontrati imperfezioni nell'individuazione dell'estensione di alcuni vincoli. Si porta a conoscenza che da qualche tempo è possibile scaricare gli elementi vincolati e la loro giusta consistenza direttamente dal portale geocartografico WebGis della Provincia di Trento, caricando le mappe tematiche "Vincoli diretti dei beni architettonici e beni culturali", "Beni architettonici"

e "Vincoli indiretti dei beni architettonici" all'interno del tema "Trentino cultura" e scaricando i relativi shape files.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta alla variante in oggetto, con le seguenti prescrizioni.

1. Si chiede di sostituire il relativo articolo nelle norme di attuazione con il testo seguente, aggiornato alla nuova denominazione dell'UMSt Soprintendenza e alla nuova normativa sui lavori pubblici.

AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni dell'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti. Aree di proprietà pubblica Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal D.Lgs. 36/2023, art. 41 comma 4 e allegato I.8, come recepito dall'articolo 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss. mm.

Aree a tutela 01 - Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della UMStUBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02 - Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite - Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

2. Si chiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a rischio archeologico (Z303).

Per informazioni e richiesta degli shapefiles rimane a disposizione la dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), funzionaria archeologa dell'Ufficio beni archeologici."

Viabilità

L'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e il Servizio Gestione Strade, con parere di data 24 luglio 2024, esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica segnalando quanto segue:

1) Al fine di incentivare la mobilità sostenibile, prevedere sempre per le nuove aree per servizi pubblici e parcheggi, residenza, terziarie o produttive un'adeguata dotazione di spazi attrezzati e sicuri per il deposito delle biciclette, compatibilmente con la disponibilità di spazio; a questo proposito si ricorda che la L 2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", tra le altre cose, prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue: "4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche." "5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale." Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile".

2) Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: "L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).";

3) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;

4) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

Aree agricole

Con nota di data 24 luglio 2024 il Servizio agricoltura esprime il seguente parere:

"Dalla verifica della variante al PRG del Comune di Pomarolo di cui all'oggetto è emerso che, per la parte agricola, la stessa comporta sostanzialmente l'allineamento cartografico al piano stralcio del PTC in materia di aree agricole e di protezione fluviale nonché lo stralcio dell'edificabilità di alcune aree presentate ai sensi dell'articolo 48 della L.p. 15/2015 che ritornano ad essere aree agricole di rilevanza locale o verde privato. Non vengono, invece, apportate modifiche agli articoli delle norme di attuazione che disciplinano la parte agricola."

Pur esprimendo parere positivo, il parere formulato dal Servizio agricoltura prosegue con alcune considerazioni riferite alle varianti 2.XX e alla tipologia di area agricola individuata. Posto che tali aree sono da ricondursi ad un mero recepimento in adeguamento al PTC, rispetto alle quali il PRG non ha competenza diversa, si ritiene - come condiviso in conferenza di pianificazione - di non riportare a verbale i contenuti del parere riferiti alle varianti 2.XX.

Aree protette

Con nota di data 19 luglio 2024 il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette esprime il seguente parere:

"Nel territorio comunale sono presenti le seguenti aree protette:

DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CODICE NATURA 2000
Servis	ZSC	IT3120086
Servis A Palui cod. 193	Riserva Locale	-
Servis B Saleri cod. 194	Riserva Locale	-

Le previsioni introdotte con la presente Variante Generale al PRG sono relative all'adeguamento cartografico e normativo dello strumento urbanistico comunale, allineando il PRG al piano stralcio del PTC in materia di aree agricole e di aree di protezione fluviale, inoltre vengono ripianificate le destinazioni urbanistiche delle aree agricole del PUP che il PTC ha stralciato. Le previsioni che interessano le aree protette presenti sul territorio interessato dalla variante riguardano prese d'atto dello stato dei luoghi e derivano dal recepimento obbligatorio dei contenuti di piani sovraordinati (PUP e PTC).

Nelle tavole cartografiche, le aree protette vengono riportate correttamente.

Nelle norme di attuazione, risulta necessario procedere alle seguenti modifiche:

- con riferimento all'art. 50 Zone di speciale conservazione 3 capoverso risulta necessario un aggiornamento in coerenza con le norme vigenti, alla luce della recente conclusione della riforma normativa relativa alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA), si propone la seguente riformulazione: "Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano

incidenza significativa sulle aree "Natura 2000" ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto alla più opportuna procedura di valutazione d'incidenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero l'art. 39 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11 e del corrispondente regolamento attuativo approvato con il Decreto del Presidente della Provinciale 3 novembre 2008, n.50-157/Leg, tenuto conto anche della Deliberazione della Giunta Provinciale 13 ottobre 2023, n.1876 che individua le condizioni d'obbligo e le schede di prevalutazione tecniche. Qualora il progetto, intervento o attività rientri nelle tipologie previste dalle schede di prevalutazione di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale 13 ottobre 2023, n.1876, si applica l'art. 16 bis del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n.50-157/Leg, ovvero si rende necessaria l'attivazione della procedura di verifica di corrispondenza".

Tutto ciò premesso, il parere su questa variante al piano regolatore generale del Comune di Pomarolo è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto."

Considerazioni urbanistiche

Gli elaborati di variante distinguono tre fattispecie di modifiche cartografiche:

- le varianti 1 che afferiscono a modifiche di carattere generale riconducibili a varianti art. 45, opere pubbliche e riscontri a puntuali richieste da parte privata;
- le varianti 2 che rappresentano le modifiche cartografiche in adeguamento al piano stralcio al PTC approvato;
- le varianti 3 che si riferiscono alla ripianificazione delle aree espunte dal PTC a seguito della riclassificazione da questo condotta.

La variante apporta poi alcune modifiche normative a completamento delle scelte pianificatorie assunte e la modifica di alcune schede edificio che contenevano una definizione delle possibilità di intervento per la categoria della ristrutturazione edilizia in centro storico non coerente con l'art. 77 della l.p. 15/2015.

Si riportano di seguito alcune considerazioni in proposito.

Relativamente alle varianti che stralciano edificabilità ai sensi dell'articolo 45 (1.1, 1.4, 1.7, 1.8, 1.13, 1.14) si rammenta la necessità di dare evidenza entro la relazione illustrativa dei criteri adottati per la valutazione delle richieste formulate dai proprietari delle aree, anche al fine di chiarire gli approfondimenti condotti nei casi come la variante 1.14 e la scelta di ricondurre alcune aree a verde privato (es. 17.7) sebbene queste si pongano in continuità con l'area agricola.

Per quanto riguarda le varianti 1.9 e 1.11 la relazione riporta che, su richiesta degli interessati, l'area libera del centro storico viene modificata in verde storico. Sebbene si riconosca al comune la competenza nella scelta, si ritiene importante precisare la necessità di integrare gli elaborati con la descrizione della motivazione di tali modifiche in ordine alle ragioni e all'opportunità delle stesse.

Le varianti 1.17 e 1.12 afferiscono alla categoria delle opere pubbliche. Con la variante 1.17 viene stralciato una porzione di area a verde pubblico di progetto non più rispondente agli assetti territoriali che prospetta l'amministrazione. La variante 1.12 introduce, in luogo di un'area agricola, l'ampliamento dell'area a parcheggio in ragione della necessità di posti auto a servizio dell'abitato di Pomarolo, della Chiesa e del limitrofo cimitero. Rispetto a quest'ultimo si osserva che con la variante 1.12, di fatto, si esauriscono le possibili aree libere per futuri ampliamenti. Ciò considerato ed in ragione dell'attuale uso agricolo e del consumo di suolo conseguente la modifica, si valuti la possibilità di limitare l'ampliamento del nuovo parcheggio.

Le varianti 1.3 e 1.15 hanno ad oggetto aree subordinate a specifiche condizioni ricondotte a permessi di costruire convenzionati. In proposito si segnala un refuso nella disciplina del PC69 che richiama funzioni residenziali, quando relazione e cartografica rappresentano un'area a verde privato. Per quanto riguarda la rinnovata disciplina di cui al PC26 si prende atto di quanto riportato dall'Amministrazione con riferimento al recepimento e all'allineamento ai contenuti della sentenza n. 161/2023 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

Si prende atto delle scelte pianificatorie condotte con le varianti 3.XX, anche laddove l'Amministrazione ha optato per riconoscere destinazioni a verde privato in luogo delle previgenti aree agricole. Ciò detto, laddove viene riconosciuto un uso dei luoghi diverso da quello compatibile con destinazione agricola, si segnala la necessità di chiarire lo stato di diritto oltretutto reale dei luoghi.

Infine, relativamente alle cartografie di piano si segnala:

- l'errata attribuzione del codice da legenda standard per la rappresentazione delle aree di protezione fluviale. Si precisa che con il cod. shp Z312_P sono individuati gli ambiti di interesse ecologico, con il cod. shp Z329_P gli ambiti di interesse paesaggistico;
- la necessità di verificare le fasce di rispetto stradali per la viabilità principale di terza categoria esistente. Si precisa che al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento tale fascia è di 20m, si veda in proposito la deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e ss.mm.ii.

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Pomarolo, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

La seduta è chiusa alle ore 11.00

Il Presidente della Conferenza

- ing. Guido Benedetti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

DP/



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica subordinata
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI POMAROLO
SEDE

S013/18.2.2-2024-78/DP

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di Pomarolo: quinta variante al PRG. Rif.to provvedimento del Consiglio comunale n. 29 dd. 28 novembre 2024 – adozione definitiva (pratica 3087).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 15 aprile 2024, pervenuta in data 30 aprile 2024, il Comune di Pomarolo ha adottato in via preliminare una variante al PRG.

In data 5 agosto 2024 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso il verbale della conferenza di pianificazione n. 12 del 25 luglio 2024 affinché il Comune potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 28 novembre 2024, pervenuta in data 5 dicembre 2024, il Comune di Pomarolo ha definitivamente adottato la variante in oggetto, richiamando che nel periodo di deposito sono pervenute nove osservazioni.

In merito al periodo di deposito si richiama che con note di data 16 e 23 ottobre 2024 (prot. 780826 e 800011) il Comune ha richiesto un parere relativamente alle modalità di pubblicazione e deposito adottate a seguito della preliminare adozione. In data 4 novembre 2024 (prot. 827675) l'Ufficio Affari giuridici e amministrativi del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha fornito i chiarimenti richiesti precisando i termini per la pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano in trenta giorni. Successivamente, con nota di data 10 dicembre 2024, l'Ufficio per la pianificazione urbanistica subordinata ha trasmesso al Comune una segnalazione pervenuta proprio in merito ai termini del deposito, richiamando che il Comune, con nota del 16 ottobre 2024, aveva certificato in 60 giorni tale periodo.

La variante al PRG definitivamente adottata ha visto la parziale revisione dei relativi contenuti e delle disposizioni normative per i quali lo scrivente Servizio aveva richiesto modifiche o integrazioni.

Gli elementi di risposta e controdeduzione rispetto a quanto osservato nella valutazione del piano sono contenuti nell'elaborato "Testo unico" insieme all'esame delle osservazioni pervenute.

In materia di usi civici, nella deliberazione di adozione definitiva e nell'elaborato Testo Unico, viene riportato che per le varianti n. 1.18 e 1.19 è stato avviato il confronto con le strutture provinciali competenti al fine dell'estinzione del vincolo in ragione delle opere realizzate. Per le varianti 1.15, 1.23 e 2.1 si prende atto delle verifiche condotte.

Relativamente alla valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, In ragione di quanto osservato in via preliminare, l'elaborato "Rapporto ambientale" viene integrato in adozione definitiva con l'aggiornamento dei capitoli relativi a dimensionamento residenziale e verifica degli standard.

Richiamando il dimensionamento residenziale al 2025 del piano vigente, la relazione riporta la popolazione stimata in 2.813 abitanti e la potenzialità edificatoria prevista in 130.750mc per 726 abitanti insediabili con un incremento di 374 abitanti rispetto al 2013 e un sovrappiù di 352 abitanti, con conseguente sovradimensionamento residenziale del piano. La relazione riporta poi la disamina dei movimenti naturali della popolazione 2013 - 2023 evidenziando un calo demografico che si attesta al 31.12.2023 in una popolazione residente pari a 2.451 abitanti.

In ragione del sovradimensionamento residenziale del piano e del trend demografico in calo, la relazione riporta la scelta di prescindere dalla metodologia di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1281/2006 relativa ai criteri per il dimensionamento residenziale dei PRG, e di assumere per il 2033 una popolazione stimata pari all'attuale popolazione residente (2.451 abitanti).

Di seguito sono quindi riportate le previsioni residenziali di espansione del piano vigente che non hanno trovato attuazione, stimando un potenziale edificatorio di 18.290,90mq di SUN tradotti in 183 alloggi e 457 abitanti teorici, questi aggiunti alla popolazione residente attuale e stimata al 2033, determinano una disponibilità residenziale di 2.908 abitanti.

La relazione conclude che, nonostante la riduzione con questa variante delle aree residenziali di 11.250mq - tradotti in 2.700mq di SUN, 27 alloggi e 68 abitanti teorici - visto quanto riportato circa il sovradimensionamento del piano vigente, si ritiene ampiamente soddisfatto il fabbisogno abitativo. Viene quindi precisato che la tematica sarà oggetto di una futura variante, già in programma, per la ripianificazione delle previsioni in scadenza nel 2025.

Viste le integrazioni prodotte si precisa quanto segue.

Innanzitutto si segnala che pare poco condivisibile la scelta di prescindere dal metodo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale per la determinazione degli abitati stimati al 2033, si riporta in fatti che sono molteplici i fattori da considerarsi per la proiezione demografica e il dimensionamento residenziale. In ogni caso si prende atto della scelta condotta nell'assumere la popolazione stimata al 2033 pari all'attuale, ma si osserva che tale dato non è da confondersi con il dimensionamento del piano. Come sopra precisato il piano vigente è dimensionato per una popolazione teorica superiore a quella residente, in particolare la relazione riporta capacità edificatoria per ulteriori 457 abitanti teorici dai quali sono da sottrarre i 68 abitanti di cui allo stralcio delle aree residenziali con la presente variante, per una popolazione insediabile che è quindi pari a 2.840 abitanti ($2.451 + 457 - 68$).

Si segnala inoltre che a questi sarebbero da aggiungere anche gli abitanti teorici insediabili per le previsioni che il piano vigente ammette in termini di ampliamenti e recuperi del patrimonio edilizio esistente, anche tenuto conto delle novità introdotte dalla l.p. 15/2015.

Si riporta quindi che la verifica degli standard è da condursi non in riferimento alla sola popolazione stimata al 2033 come sopra illustrata - pari a 2.451 abitanti - ma in considerazione del dimensionamento del piano, e quindi almeno per i 2.840 abitanti. Si segnala inoltre che nella tabella di verifica lo standard a parcheggio è indicato in 3mq/ab anziché il 2,5 come da DM 1444/1968, si chiede di chiarire se in proposito vi sono ragioni riconducibili a scelte che nel caso sono da riportare o richiamare in relazione. Sempre per lo standard a parcheggio, con particolare riferimento all'assenza di tali aree nell'abitato di Chiusole, si richiama quanto previsto in proposito dall'art. 10 del RUEP e si chiede, in attesa della variante che si occuperà di definire le corrette proporzioni delle destinazioni di zona, di dare atto degli spazi a parcheggio esistenti, anche se non specificatamente previsti dal piano, quali ad esempio quelli a bordo strada individuati dalla segnaletica orizzontale o quelli presenti all'interno di destinazioni a verde pubblico.

Si chiede infine di integrare le motivazioni a supporto del sottodimensionamento degli standard A) e B) con riferimento a quanto previsto dall'art. 10 del RUEP già richiamato, ed in relazione alla presenze aree per servizi sovralocali presenti anche nei comuni limitrofi.

Con riferimento alla **verifica preventiva del rischio idrogeologico**, in data 7 febbraio 2025 si è tenuta la conferenza di servizi per la verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022:

Per il Servizio Prevenzione Rischi e CUE, non presente in Conferenza, si fa riferimento al parere espresso con nota prot. n.55439 di data 23 gennaio 2025, nel quale sono state espresse le seguenti considerazioni:

“Con riferimento alla Vostra richiesta di parere trasmessa con nota pari oggetto prot. PAT/RFS013-21/01/2025-0045415, consultata la documentazione progettuale, non si rilevano criticità per quanto di competenza. Si esprime quindi parere positivo sulla variante al Piano regolatore generale in questione”.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Geologico chiarisce all'Amministrazione comunale e ai progettisti del Piano in esame -in considerazione delle loro controdeduzioni- che, con quanto espresso dallo scrivente Servizio con nota prot. 582086 di data 25 luglio 2024, si prendeva atto dell'adeguamento al Piano Stralcio del PTC; tuttavia, essendo lo stesso, consulente in materia di pericolo geologico, rilevava le criticità di competenza presenti su una determinata area, sia in funzione di elementi ad esso noti o disponibili sia tramite lo strumento di pianificazione in vigore, ovvero tramite la classificazione presente sulle cartografie del Pericolo e la relativa applicazione della normativa per la Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP).

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
	Varianti presenti in adozione preliminare
2.1	Si veda quanto espresso nella nota introduttiva alla tabella, per quanto di competenza del Servizio Geologico.
2.2	Si veda quanto espresso nella nota introduttiva alla tabella, per quanto di competenza del Servizio Geologico.
2.4	Si veda quanto espresso nella nota introduttiva alla tabella, per quanto di competenza del Servizio Geologico.
2.12	Si veda quanto espresso nella nota introduttiva alla tabella, per quanto di competenza del Servizio Geologico.
2.14	Si veda quanto espresso nella nota introduttiva alla tabella, per quanto di competenza del Servizio Geologico.
2.22	Si veda quanto espresso nella nota introduttiva alla tabella, per quanto di competenza del Servizio Geologico.
2.24	Si veda quanto espresso nella nota introduttiva alla tabella, per quanto di competenza del Servizio Geologico.
2.25	Si veda quanto espresso nella nota introduttiva alla tabella, per quanto di competenza del Servizio Geologico.
2.26	Si veda quanto espresso nella nota introduttiva alla tabella, per quanto di competenza del Servizio Geologico.
2.27	Si veda quanto espresso nella nota introduttiva alla tabella, per quanto di competenza del Servizio Geologico.
	Varianti proposte in adozione definitiva
1.22	POSITIVO
1.23	POSITIVO
3.18	POSITIVO
3.19	POSITIVO

Relativamente alle fasce di rispetto stradale si prende atto di quanto riportato circa le modalità adottate per la rappresentazione cartografica “teorica” a partire dal tematismo della viabilità lineare. Precisato che si ritiene necessario rivedere tali modalità di rappresentazione con un ridisegno della viabilità più aderente allo stato reale tenuto conto di quello patrimoniale, si osserva che in cartografia permangono errate rappresentazioni delle fasce, si vedano ad esempio le aree limitrofe allo svincolo sulla viabilità principale a sud dell'abitato di Pomarolo. Si precisa che al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento per la viabilità principale di terza categoria esistente la fascia è di 20m, si veda in proposito la deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda le varianti art. 45 veniva richiesto di esplicitare in relazione i criteri adottati per la valutazione delle richieste, anche al fine comprendere le scelte condotte ed i particolare delle varianti 1.14 e 1.7. Premesso che in relazione non sono riportati detti criteri, si riscontrano alcune integrazioni puntuali a rappresentazione dell'uso o stato dei luoghi ai fini dell'assegnazione della nuova destinazione quale area agricola o verde privato. Si prende quindi atto delle scelte operate anche se si osserva l'opportunità per le future varianti di riportare criteri omogenei di riferimento per la preliminare valutazione delle richieste. Non si comprende invece quanto riportato per la variante

1.14, l'integrazione pare infatti riportare la saturazione degli indici per le aree coinvolte, se così fosse non vi è la possibilità di ricorrere all'art. 45 c.4. Si chiarisca quindi quanto controdedotto.

Pur richiamando la competenza del Comune nel merito del mutamento di destinazione di cui alle varianti 1.9 e 1.11, si riportava la necessità di integrare la documentazione di piano con le motivazioni a supporto delle scelte condotte, posto che in relazione veniva unicamente indicato che *"Su richiesta del privato, l'area in aree libere in centro storico, è stata modificata in verde storico art. 24."* Nell'elaborato "Testo unico" viene ora controdedotto che la richiesta del privato non afferisce alla fattispecie di cui all'art.45 ma all'inedificabilità delle aree in ragione degli interventi che il piano vigente ammette in termini di interrati e ampliamenti degli edifici esistenti non di interesse per il richiedente. La destinazione a verde storico è quindi individuata in ragione della sua disciplina - art. 24 - che prescrive l'inedificabilità delle aree. A mero titolo collaborativo si rammenta che le scelte di piano dovrebbero trovare compiuta illustrazione entro la relazione in ordine alla motivazione a supporto delle stesse, della finalità prefigurata e quindi della modifica apportata allo strumento urbanistico vigente.

Si prende atto infine delle varianti introdotte in adozione definitiva (var. 1.22 e 1.23) in recepimento delle osservazioni pervenute.

Ciò premesso, al fine di proseguire con l'iter di approvazione si chiede di integrare e modificare i contenuti della variante al PRG in oggetto come sopra descritto.

Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna degli elaborati in formato digitale modificati secondo quanto sopra indicato.

Distinti saluti

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

- ing. Guido Benedetti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Codici Hash - Comune di Pomarolo - pratica n 3087

Impronta	Nome Originale
V1 AE5685BDF928EFE504EE8BA11D39AC590EA02EDA7D9658A48D99039D0C41A86D	Pomarolo 5a Variante 2024 - UC - Tavola UC2.pdf.p7m
V1 D74F846C2E647164A60D6555D2949F6460693E06C2BB2CBD01DCFD743817EC43	Pomarolo 5a Variante 2024 - UC - Tavola UC1.pdf.p7m
V1 7EDCDAEEF98990D1834C1FB619EC068FE77A1CCA2C22395326BD9A048F6C726A	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola CS2.pdf.p7m
V1 B1370A1573C6FF08FB3BF3F3B129BBA544B5ADA7F0CACBC77AC89D36C0C0AB3D	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola CS2 - Raff.pdf.p7m
V1 2C008691AF211586AFBF5A8D5593F52CC86F7F4A7898FE46C7107B23CC19ECBF	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola CS1.pdf.p7m
V1 5C0FA9D3AF2D91363351519A597FA0E487AC9E7E394BC80FFE5FF7CB51813C22	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola CS1 - Raff.pdf.p7m
V1 58863EF2D9A0B05A3BD5242531AE598920708C6C9C25CA6B461919B9A853B0B9	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola B4.pdf.p7m
V1 5E6455F508EB03F49FF18E0C5946E0F4D0241DB2046C0338D72F25D19DC6D3E8	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola B4 - Raffr.pdf.p7m
V1 E30ED80D558452197975F3BFEDB47AB9B9867E965A5ACF2F7231DD856A2D9BC2	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola B3.pdf.p7m
V1 D91484477EB9EB8F5A09CF9BF47449354C33B86F1EE19A549D53FE29B650791C	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola B3 - Raffr.pdf.p7m
V1 2C49FBF195E0FE0D0D77FDF9E288910D0207F03378B1B7DED83C8E91192AA925	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola B2.pdf.p7m
V1 ED8940B2929976862086B794F7236D3ACD4A63CB6A3CEC6E8A96223B08BEA22E	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola B2 - Raffr.pdf.p7m
V1 4352504921FD4DD0EAAB0FC2106CF88A970A083332DC2E58265C3FB8D3337D61	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola B1.pdf.p7m
V1 6C1B6489F0D9B6593386E4ADA58C2E4C2B2C8C80AA2D19A78219B7CC015F7D7F	Pomarolo 5a Variante 2024 - SI - Tavola B1 - Raffr.pdf.p7m
V1 BA9E3AB5559FF782D4BC3A7DFFEF0576B44D752BC0805D52662E3A56671735F1	Pomarolo 5a variante 2024 - Schede edifici storici.pdf.p7m
V1 B2AB7044C135F6623BB203B26B23A857E2876BBAF2E0020E10279B40E8840523	Pomarolo 5a variante 2024 - Schede edifici storici.pdf.p7m
V1 EC50F6C2A89132C9788B05ED7B303CC4E6F02E27E9E20E9DAAB2A006AAD18D4E	Pomarolo 5a Variante 2024 - SA - Tavola A3.pdf.p7m
V1 7BE04E5E7E6D8ACF35A491335F136EA634AF5026483BAB43C2B631D14D39AB8F	Pomarolo 5a Variante 2024 - SA - Tavola A2.pdf.p7m
V1 B11C0D94C40F58D68400CC7E21D91B70BF26E9BA01F7073C117FAA3B1FC13865	Pomarolo 5a Variante 2024 - SA - Tavola A1.pdf.p7m
V1 57E2FE9C977AD8675FD3B550079AB5F70DB393BE609EA96C4D5C98B5061823D8	6-Pomarolo 5a variante 2024 - Norme Raffronto.pdf.p7m
V1 929AD393959AF5C1C4514D0AD158BFD79E1BC821D1EBF15B6B64FF61E2FD72C9	5-Pomarolo 5a variante 2024 - Norme.pdf.p7m
V1 9E9C4C80E8AD1C70625DEF8512F31B74AE3E183BB8931BD11BA89D0FADFF89D7	4-Pomarolo 5a Variante- Rapp Amb - REV ma.pdf.p7m.p7m
V1 4DEBAF51EECE40DFD72499E59BA5DBC59D5A3428DA55A7BEF804EB222C79A5D	3-Pomarolo 5a Variante- Rapp Amb - Raffro.pdf.p7m.p7m
V1 C353229013860FCAE0BBC7DDEF806F1716A79BE5D6C646FC93E6F3481CBE5B49	2-Pomarolo 5a Variante- Testo Unico - REV.pdf.p7m.p7m
V1 EE6D0D0D6BDE6909467E02E0194B089C7055A3705E9AC046BD2BE9226FF8A9A	1-Pomarolo 5a Variante- Relazione Illustr.pdf.p7m.p7m